

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 – Valutazione preliminare inerente l'adeguamento tecnico del progetto "Adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del comune di Novi Ligure" 2025-03/VPR. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

il d.lgs 152/06 all'articolo 6, comma 9 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

allo stesso articolo è previsto che l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata", prevede l'istituzione dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la D.G.R. n.14-8374 del 29 marzo 2024 disciplina la composizione dell'Organo tecnico regionale (OTR), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

l'Allegato A della citata D.G.R stabilisce che per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, il nucleo centrale (NC) è il responsabile del procedimento che si pronuncia sentita la struttura competente per materia; sempre ai sensi della medesima D.G.R., il NC è individuato nel Settore "Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Premesso, inoltre, che:

in data 23/05/2025 (ns. prot. n. 80008 del 23/05/2025), il legale rappresentante della Società Gestione Acqua S.p.A., ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, relativamente l'adeguamento tecnico del progetto denominato "Adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del comune di Novi Ligure", localizzato nel comune di Novi Ligure (AL), al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

come previsto dalla citata la D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stata coinvolto il settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente Energia e Territorio quale struttura regionale competente per materia;

sono stati condotti approfondimenti con il settore Servizi Ambientali competente per materia con il contributo del Settore Emissioni e Grandi Rischi Ambientali per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazioni ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto.

Considerato che:

dal Progetto Preliminare di Adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del comune di Novi Ligure, escluso dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. n. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 19 e ss del D.Lgs. 152/2006, con Determinazione della Direzione Ambiente n. 349 del 25/05/2010, sono state stralciate le seguenti sezioni:

- ricezione e pretrattamento bottini spurgo fosse settiche, per cui conseguentemente allo stralcio di tale sezione sono stati rimossi i sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera per la specifica sezione e, successivamente, con variante di progetto approvato in data 10/08/2016, sono state rimosse le sezioni di trattamento delle emissioni in atmosfera previste per la sezione fanghi, poiché sviluppate nell'ambito della progettazione preliminare quali metodi di contenimento degli odori, in correlazione all'impianto di trattamento bottini;
- letti di essiccazione trattamento caditoie stradali.

Anche venendo meno il motivo principale per cui il progetto approvato nel 2010 prevedeva nuovi presidi ambientali per l'attenuazione degli impatti odorigeni, il gestore si impegna comunque ad installare dei presidi ambientali sugli aeriformi potenzialmente rilasciati dalle apparecchiature o ambienti dei quali il progetto del 2010 prevedeva l'aspirazione e il trattamento.

Specificatamente, il progetto così come modificato prevede i seguenti adeguamenti tecnici direttamente associati alle emissioni in atmosfera:

- il bacino di pre-ispessimento fanghi sarà provvisto di copertura e sarà dotato di un sistema di trattamento passivo delle emissioni odorigene, costituito da un filtro fotocatalitico, analogo a quelli già in esercizio presso altri impianti di depurazione del medesimo gestore;
- il locale di disidratazione meccanica del fango, attualmente confinato ma privo di aspirazione e trattamento degli aeriformi, sarà posto in aspirazione, con adduzione degli aeriformi a n. 2 filtri fotocatalitici;
- l'area di stoccaggio fanghi (in cassoni), attualmente dotata di tettoia, sarà resa un ambiente confinato, dotato di serranda, gli aeriformi saranno aspirati e addotti a n. 1 filtro fotocatalitico.

L'opera è stata assoggettata a Verifica di VIA conclusasi con esclusione dalla fase di Valutazione con D.D. n. 349 del 25/05/2010.

Con l'adeguamento tecnico proposto, si intende eliminare la prevista emissione convogliata afferente all'impianto di aspirazione e deodorizzazione n. 1 che avrebbe avuto una portata volumetrica fino a 500 Nm³/h, quindi una portata di odore presumibilmente trascurabile (< 500 ouE/s; cfr. D.D. MASE 309 del 28/06/2023). Inoltre si intende eliminare la prevista emissione convogliata afferente all'impianto di aspirazione e deodorizzazione n. 2. e che questa emissione avrebbe avuto una portata volumetrica fino a 10.000 Nm³/h, quindi una portata di odore presumibilmente dell'ordine di almeno 900 ouE/s, cioè

potenzialmente significativa.

In luogo di quanto previsto al punto precedente, saranno installati dei filtri fotocatalitici per il trattamento degli aeriformi aspirati dal locale in cui sono alloggiati le centrifughe e dal volume confinato che risulterà dal confinamento dell'area ove sono stoccati i cassoni dei fanghi disidratati.

L'adeguamento tecnico previsto avrà anche l'effetto di migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro in quelle aree. In particolare, la modifica prevede n. 2 nuovi filtri fotocatalitici a servizio del locale di disidratazione meccanica del fango e n. 1 nuovo filtro fotocatalitico a servizio del locale di stoccaggio fanghi.

Il bacino di pre-ispessimento fanghi, che attualmente ha un'emissione odorigena diffusa da sorgente passiva areale, sarà confinato e dotato di un sistema di trattamento passivo delle emissioni odorigene.

Per quanto sopra illustrato, le emissioni odorigene associate a diverse sezioni dell'impianto, riguardanti non solo il trattamento dei fanghi, saranno ridotte alla fonte.

Dato atto che la soluzione progettuale prevista garantirà performance equivalenti o migliorative, rispetto a quelle presenti nel progetto definitivo, soprattutto in termini energetici ed in linea con i principi generali e del non arrecare nessun danno significativo all'ambiente (DNSH) del PNRR senza l'occupazione di nuove aree all'esterno dell'attuale perimetro di impianto.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che l'intervento di modifica in oggetto non determina notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e non deve essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Dato atto che:

il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente;

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge regionale 19 luglio 2023, n. 13;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;



DETERMINA

di stabilire che gli adeguamenti tecnici al progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane del comune di Novi Ligure”, localizzato nel comune di Novi Ligure (AL) oggetto del presente procedimento di Valutazione Preliminare ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del d.lgs 152/06, non ricadono nella categoria di cui all’Allegato IV punto 8 lettera t) del d.lgs 152/06 “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente” (categoria B.8.t di cui all’allegato B alla l.r. 13/2023);

di stabilire pertanto che tali adeguamenti tecnici del progetto non devono essere sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA per i motivi illustrati in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento contenente l’esito del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del d.lgs 152/06 alla Società Gestione Acqua S.p.A.;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo